

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

## 19.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2165) . . . . .	315
PRESIDENTE . . . . .	315, 318, 319
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i> . . . . .	318
GIOVANARDI . . . . .	316, 318
NOBERASCO . . . . .	317, 318

La seduta comincia alle 10.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri** (*Approvato dal Senato della Repubblica*) (2165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 maggio 1973.

« Come i colleghi ricordano, su questo disegno di legge è stata già chiusa la discussione sulle linee generali e già ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

Passiamo quindi all'esame degli articoli.  
Do lettura dell'articolo 1:

**ART. 1.**

Nei riguardi del personale a rapporto di impiego e a rapporto di lavoro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana nonché del personale dell'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman », in servizio presso le rispettive unità ospedaliere alla data dei decreti di costituzione in enti ospedalieri delle unità stesse, ovvero successivamente a tale data per il completamento di concorsi di assunzione o in applicazione di leggi sul collocamento obbligatorio, e che passa agli enti ospedalieri medesimi ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di quiescenza, sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

I contributi base e a percentuale relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nei fondi integrativi o sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti alle Casse pensioni insieme con i relativi interessi composti al saggio annuo del 3 per cento dal 31 dicembre dell'anno precedente quello del passaggio.

Per il personale titolare di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti che passa agli enti ospedalieri il trasferimento di cui al comma precedente è limitato ai contributi afferenti ai fondi integrativi di detta assicurazione.

Le Casse pensioni e l'INADEL subentrano a tutti gli effetti agli Istituti di provenienza nei rapporti in essere tra questi ultimi ed il rispettivo personale per il quale non sia stato ultimato il versamento dei valori di riscatto per il riconoscimento dei servizi o periodi utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di quiescenza.

Il disavanzo determinato dall'operazione di cui al secondo comma nei confronti dei fondi integrativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è ripianato con prelevamento di pari importo a carico della gestione dell'assicurazione per la tbc.

L'importo dell'ordinaria indennità di fine servizio o di anzianità maturato alla data del passaggio agli enti ospedalieri è trasferito all'INADEL - gestione previdenza.

Il versamento delle somme di cui ai precedenti commi sarà effettuato in dieci annualità costanti posticipate, calcolate al saggio del 5 per cento.

**GIOVANARDI.** Nel corso della discussione sulle linee generali, nel rilevare l'urgenza del provvedimento tanto atteso dalle categorie interessate, sollevai anche l'esigenza - se esisteva un accordo generale della Commissione - di eliminare quelle che io ritengo due ingiustizie, contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 6. Ad esempio, indicai già allora l'esclusione dai benefici previsti da questo disegno di legge, dei dipendenti dell'Istituto Sant'Andrea per la cura dei tumori, un istituto che ha sede a Roma e che è stato costituito in ente ospedaliero con apposito decreto, come previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (oggi è incorporato nell'ospedale Santo Spirito di Roma); e rilevai quanti altri istituti potevano essere esclusi, pur avendo il diritto di essere ammessi ai benefici. I benefici di questa nuova normativa, infatti, non sono estesi a tutti i dipendenti degli ospedali che, in base al disposto della legge del 1968 e successivi decreti costitutivi, sono stati nominati enti ospedalieri, ma sono limitati a quelli indicati nel primo articolo.

È ovvio che, elencando gli ospedali che beneficeranno delle norme del provvedimento al nostro esame, si intende che non sono compresi quelli non elencati, come per esempio l'Istituto Sant'Andrea, che si trova pertanto escluso.

Allora annunciai che avrei presentato un emendamento. In quella occasione tutti i gruppi si pronunciarono a favore della mia tesi, salvo il relatore che espresse un parere non troppo favorevole, anche se poi ha avuto un ripensamento.

Nell'articolo 6 si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 non si applicano al personale che, in applicazione dell'articolo 5 rimanga alle dipendenze dell'INPS (e questo è comprensibile), né al personale che abbia risolto per qualunque causa il rapporto d'impiego o di lavoro con gli istituti di provenienza prima dell'entrata in vigore della legge.

Ciò comporta che il personale che, dopo l'erezione dell'ospedale in ente ospedaliero (come da decreto emesso dal medico provinciale in ragione del disposto della legge del

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

1968), è andato in pensione, in base all'articolo 6 della presente legge, non avrà i benefici della stessa.

Ripeto che tutto il personale che è andato in pensione dal giorno del decreto di nomina dell'ente ospedaliero (e quindi già dipendente), o per limiti di età o usufruendo di leggi speciali come la legge n. 336, quindi secondo un diritto che la legge offre, non avrà invece i diritti di questa legge, perché essa non si applica — come dice l'articolo 6 — a quelli che per qualsiasi ragione abbiano interrotto il rapporto d'impiego o di lavoro alla data di « entrata in vigore della presente legge ».

In questa condizione non si trovano molte persone, però ce ne sono (saranno una ventina), e comunque non possono godere di quel beneficio.

È vero che negli ultimi otto o dieci mesi nessuno è andato in pensione per via delle difficoltà esistenti, ma è pur vero che quelli che sono andati in pensione, non conoscendo l'esistenza di questa legge, usufruendo di un diritto che avevano, si trovano esclusi dal provvedimento.

Io mi rendo conto dell'*iter* che ha avuto questo disegno di legge. In luglio, discutendone, dissi che, trovando la convergenza di tutti, si poteva anche vedere di adottare un provvedimento apposito, una « leggina » a parte: per evitare che il provvedimento tornasse al Senato.

Oggi ci vorrebbe un accordo della Commissione, in tutti i suoi gruppi, ma anche una disponibilità del rappresentante del Ministero del tesoro, che poi di fatto è quello che ha bloccato il provvedimento.

È certo, però, che uno o due emendamenti, che risolvano il problema di 100 o 150 persone che si trovano oggi escluse (e che quindi sarebbe giusto presentare), potrebbero provocare delle difficoltà, venendo ancora una volta a ritardare notevolmente o addirittura a rimettere in discussione l'approvazione della legge che gli interessati attendono da tempo.

Quindi io sono del parere, se tutti fossimo d'accordo, compresi i rappresentanti del Tesoro e del lavoro, che si potrebbero formulare, presentare ed esaminare gli emendamenti, che io non ho ancora presentato, appunto per non correre il rischio di cadere in altre nuove difficoltà; ma occorrerebbe un accordo globale, perché, in tal caso, il disegno di legge, nello spazio di cinque o sei giorni, potrebbe anche essere approvato definitivamente dal Senato.

È ovvio, però, che, se manca l'accordo, io mi riservo di presentare immediatamente un

provvedimento apposito, una « leggina » a parte, che tenda a superare questa difficoltà; e chiedo che, in tal caso, la Commissione, che ha già giudicato giuste le osservazioni sollevate, sia d'accordo nel portarla avanti rapidamente.

NOBERASCO. Già l'altra volta noi del gruppo comunista abbiamo considerato le osservazioni dell'onorevole Giovanardi come meritevoli, di essere prese in considerazione, perché è inevitabile che a provvedimenti di questa natura, alle volte, possano anche sfuggire determinate situazioni che indubbiamente, invece, rientrano nella casistica che stiamo trattando.

L'onorevole Giovanardi condiziona oggi a un preventivo accordo con il Tesoro la presentazione o meno di un emendamento, optando eventualmente, nel caso non fosse possibile un accordo immediato, per un provvedimento *ad hoc*, al fine di estendere a chi di dovere il trattamento previsto dalla normativa in esame.

Non vorrei dare l'impressione di non condividere l'opinione del collega Giovanardi, perché non è su questo che intendo parlare; intendo considerare l'opportunità di un emendamento all'articolo 1: qualora trovassimo l'accordo, condizionato all'assenso del Ministero del tesoro, potremmo studiare come modificare tale articolo, rinviando il disegno di legge al Senato sia per quella estensione sia per questa modificazione.

Riprendo un rilievo, che già l'altra volta avanzammo: cioè l'operazione di cui al provvedimento in esame avviene mediante trasferimento all'INADEL e alle casse pensioni competenti, ai sensi della legge di erezione a ente ospedaliero di questi istituti che prima erano con l'INPS, dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria o nei suoi fondi integrativi e sostitutivi, più il 3 per cento di interessi. Si afferma, poi, che il disavanzo determinato dall'operazione nei confronti dei fondi integrativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, verrà ripianato mediante prelievo di un eguale importo a carico della gestione dell'assicurazione per la tbc.

Ora, noi sappiamo quale sia la situazione di tale gestione. Ne abbiamo discusso già in altra circostanza: essa ha un avanzo attivo, perché, grazie a Dio, la malattia va diminuendo. Però, non riteniamo corretto questo metodo di ripiano. Per cui noi riteniamo che il sistema debba essere modificato, semplicemente e puramente prelevando quanto l'INPS deve a questi suoi assicurati, che viene tra-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

sferito alle nuove casse. E le nuove casse provvederanno alla liquidazione dei loro nuovi assicurati, senza alcun bisogno di storni di fondi dalla gestione assicurazione per la tbc ai fondi integrativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

**PRESIDENTE.** Questo sarebbe un eventuale emendamento all'articolo 1?

**NOBERASCO.** Sì. All'articolo 1, nell'ipotesi che intervenga l'accordo con il Tesoro di cui parlava il collega Giovanardi, che comporterebbe appunto nel giro di una decina di giorni (non credo si tratti solo di cinque o sei giorni: non dobbiamo farci illusioni) il ritorno al Senato del disegno di legge e l'approvazione definitiva.

**PRESIDENTE.** Ovviamente, sentiremo il parere del relatore e del Governo; ma, per ragioni di scrupolo, io vorrei esaminare con precisione e a fondo, anche questi aspetti. Perché non può essere, a mio parere, salvo legiferare male, che oggi emerga il problema dell'Istituto di Sant'Andrea e tra dieci giorni quello di qualche altro istituto. Insomma, io vorrei sapere: questi istituti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1, e per i quali vi è già una trasformazione in enti ospedalieri, quanti sono e quali sono? Qual è il numero delle persone interessate alla materia? Io pregherei il collega Giovanardi, che ha approfondito la questione, di illuminarci.

**GIOVANARDI.** Per quanto riguarda l'Istituto Sant'Andrea, sono 40 o 50 dipendenti. Se ve n'è un altro di 15 o 20 dipendenti, che non conoscono la nuova normativa, salterà fuori magari domani.

**PRESIDENTE.** Siccome anch'io ho ricevuto degli appunti scritti e anche delegazioni di istituti, vorrei che fosse fatto un censimento globale. Poi potremmo anche decidere di non presentare gli emendamenti - faccio per dire - ma credo che dobbiamo valutare il problema con assoluta precisione.

Il secondo aspetto è pure quello che riguarda l'articolo 6. Sentiamo il parere del relatore sulla questione. Ma, in specie se si vuole arrivare ad una intesa con i gruppi, per garantirci con l'approvazione in questa sede e la conseguente rapida approvazione anche al Senato (e mi pare che lavoriamo economicamente, cioè evitando perdite di tempo), è bene che si presentino formalmente gli emendamenti. Si fa sempre a tempo a ritirarli. Però

è bene presentarli, almeno perché li possiamo sottoporre ad una valutazione, quando esiste una formulazione esatta. Lo stesso valga per l'emendamento del collega Noberasco.

Sentiamo, comunque, ora il parere del relatore, a cui do la parola, non senza aggiungere che io proporrei un ragionevole rinvio.

**BIANCHI FORTUNATO, Relatore.** Già in sede di replica, nella seduta del luglio 1973, avevo condiviso le ragioni di un possibile emendamento Giovanardi circa il completamento della disciplina che oggi è al nostro esame e che indica specificamente gli enti ospedalieri cui essa si indirizza, senza ovviamente coprire l'intera area degli enti e dei soggetti potenzialmente interessati alla nuova normativa. Il relatore sarebbe dell'avviso che, anziché indicare l'Istituto Sant'Andrea oppure il Sovrano Ordine di Malta oppure un qualsiasi altro ente, con il rischio di ricadere sempre nella condizione di averne dimenticato un quarto, un quinto o un sesto; si prevedesse una norma generica, ancorché precisa, come indicazione del campo di applicazione del testo che scaturirà dalla nostra discussione. I rilievi e le riserve sul secondo possibile emendamento Giovanardi, di cui pure non si può non riconoscere l'opportunità, sono d'ordine prettamente giuridico. Ossia, se il nuovo *status* dei lavoratori addetti a questo particolare settore entra in vigore dal momento in cui avrà efficacia la legge ora in esame la preoccupazione era la seguente: come potrebbe essa operare per il passato, *ex tunc*? L'unica preoccupazione del relatore era questa, sebbene convenisse sull'opportunità di eliminare qualsiasi sperequazione nel settore dei lavoratori addetti agli enti ospedalieri. Qualora non sussistessero impedimenti d'ordine giuridico, il relatore potrebbe essere disponibile a dare parere favorevole all'emendamento Giovanardi. Per quanto si riferisce poi alla posizione annunciata oggi dal collega Noberasco, è evidente che io avrei bisogno di conoscere nei giusti termini l'emendamento, per prenderlo in considerazione e formulare il parere conseguente.

È in questo senso che riterrei opportuno che venissero precisati in termini formali gli emendamenti dei colleghi, affinché relatore e Governo li possano considerare nella loro giusta portata.

**NOBERASCO.** Non formalizziamo la nostra proposta perché l'abbiamo condizionata alle richieste dell'onorevole Giovanardi.

Noi siamo disponibili ad approvare il provvedimento anche così come è ora formulato.

---

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1973

---

in quanto viene da precisi accordi sindacali. Pur comprendendo le preoccupazioni del Presidente, circa l'allargamento delle provvidenze previste da questo provvedimento ad altri istituti che ne risultano esclusi, riteniamo che dal momento degli accordi sindacali a tutt'oggi sarebbero già emersi gli aventi diritto, o i presunti aventi diritto, esclusi da questa nuova normativa. Abbiamo quindi soltanto la istanza del collega Giovanardi. Con un rapido scioglimento di quella riserva da parte del Governo, ritengo quindi si possa definitivamente decidere su questo problema.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che tutti i gruppi mi hanno comunicato in via breve la loro disponibilità ad approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dal Senato. In questo caso, sapendo che la votazione dipende dalla Commissione, non credo di avere la ne-

cessità di interpellare il Governo sulla materia. Preferisco però, per la compiutezza del nostro lavoro, che i commissari facessero pervenire alla presidenza gli emendamenti sui quali hanno dato oggi qualche indicazione in modo da poterli valutare precisamente.

Se non vi sono obiezioni, quindi, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO